

Modello di convenzione Ocse 2005: le novità in materia di pensioni

di Piergiorgio Valente e Caterina Alagna
Valente Associati - Studio legale Tributario Geb Partners

Il commentario al modello Ocse a seguito dell'aggiornamento pubblicato il 15 luglio 2005 ha subito alcune modifiche nei paragrafi riguardanti la **disciplina dei redditi** derivanti da pensioni.

Il principio riconosciuto in ambito internazionale per la tassazione dei redditi derivanti da pensioni è stato delineato nell'art. 18 del modello Ocse di convenzione internazionale contro le doppie imposizioni del 1975.

Le modifiche intervenute in materia di pensioni riguardano esclusivamente il **commentario** del modello Ocse all'art. 18. Il testo dell'art. 18 del modello non ha subito, invece, variazioni.

Si ricorda che, ai sensi della predetta norma, le pensioni pagate in relazione ad un impiego privato sono imponibili soltanto nello Stato di residenza del beneficiario (1).

Le modifiche più significative sono dirette a rendere **maggiormente flessibile** il principio «dell'imposizione esclusiva da parte dello Stato di residenza» delle pensioni. A tale scopo, si attribuisce agli Stati la facoltà di disciplinare in via bilaterale i criteri di ripartizione della competenza fiscale quale alternativa alla tassazione da parte dello Stato di residenza del soggetto percettore della pensione.

Ambito applicativo

I redditi derivanti da pensioni o da analoghe remunerazioni relative ad un cessato impiego, con l'eccezione delle pensioni pubbliche di cui all'art. 19, percepiti per servizi resi ad uno Stato o suddivisione od ente locale, sono imponibili, in linea generale, nello Stato di residenza del beneficiario. Lo Stato della fonte dovrà, seguendo tale prin-

cipio, esentare tali redditi. Nel caso di mancato accordo relativamente alla tassazione dei redditi in parola, il problema potrà essere risolto sulla base dell'art. 25 del modello Ocse («Procedura amichevole»).

Sono qualificate come «pensioni private» quelle corrisposte da enti, istituti od organismi previdenziali preposti all'erogazione del trattamento pensionistico. L'elemento discriminante che le distingue dall'ambito di applicazione del successivo art. 19, disciplinante le pensioni pubbliche, è il **soggetto erogatore**. Le pensioni pubbliche sono erogate dallo Stato, da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente che mediante **prelevamento da fondi** da essi costituiti a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione o ente (2).

Il testo della previgente versione del commentario posto alcuni dubbi circa la riconducibilità di determinate erogazioni nel concetto di «pensioni e altre remunerazioni analoghe» proprio a causa della genericità del disposto normativo e della mancanza di indicazioni al riguardo. È prassi, infatti, che la cessazione di un rapporto lavorativo comporti l'effettuazione di pagamenti a vario titolo da parte del datore di lavoro o di altri soggetti, come enti pensionistici o fondi pensione, a favore del lavoratore, il cui cor-

Note:

(1) L'art. 18 del modello di convenzione Ocse dispone «*(f)atte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'art. 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in detto Stato.*»

(2) Cfr. Piazza M., «Guida alla fiscalità internazionale», Milano, 2004, p. 1005 ss.

retto inquadramento, ai fini del commentario al modello Ocse, è conseguenza di un'attenta valutazione in merito alla loro natura.

Il commentario all'art. 18 del modello Ocse, al paragrafo 3, prende in esame il pagamento di pensioni, qualificate come pagamenti periodici, ed il pagamento di «altre remunerazioni analoghe», concetto che fa riferimento a pagamenti effettuati in un'unica soluzione (3). Inoltre i pagamenti potrebbero, come specificato dal medesimo paragrafo 3, non avere il lavoratore quale beneficiario effettivo, ma andare a **beneficio di congiunti o parenti prossimi del lavoratore**. Sono da ricomprendere, di conseguenza, nell'ambito di applicazione dell'articolo in commento, le pensioni percepite da vedove ed orfani e altri pagamenti simili, quali le *annuities* pagate in relazione ad impieghi passati.

La cessazione di un rapporto lavorativo comporta, in genere, l'erogazione di somme in capo al lavoratore non sempre caratterizzate dalla periodicità; il commentario, al paragrafo 5, chiarisce come le pensioni, in mancanza di periodicità, non possano essere considerate tali. Tuttavia, tale tipo di pagamenti viene ricompreso sotto la definizione «altre remunerazioni analoghe» e, pertanto, ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 18 (4).

Il trattamento fiscale delle somme versate ad un dipendente **per cessato impiego** presenta caratteristiche estremamente diversificate negli Stati membri dell'Ocse; in particolare il paragrafo 9 del commentario rileva che:

- alcuni Stati considerano tali pagamenti come **pensioni** (private o statali) corrisposte in un'unica soluzione; in questo caso sembrerebbe naturale qualificare il reddito in base agli artt. 18 o 19;
- altri Stati considerano tali pagamenti come **liquidazione** per l'attività svolta; in tal caso dovrebbero essere ricompresi nell'ambito applicativo degli artt. 15 o 19;
- altri Stati, infine, considerano tali pagamenti come un **bonus non tassabile**, in base alla legislazione fiscale sul reddito, che può essere assoggettato ad un'imposta sulle donazioni od imposta analoga.

Ne consegue che, non essendo stato possibile raggiungere un accordo in sede di negoziazione del modello Ocse, gli Stati contraenti potranno risolvere mediante mutuo accordo eventuali problemi sorti in merito all'imposizione di detti pagamenti.

Previdenza integrativa

Alcuni problemi interpretativi potrebbero sorgere con riferimento all'applicabilità della disposizione convenzionale in commento alle forme di previdenza integrativa e alle rendite vitalizie e a tempo determinato aventi natura previdenziale (5).

Le prestazioni di previdenza integrativa sono previste dal dlgs 124/93 e sono assimilate ai redditi di lavoro dipendente. Si tratta di prestazioni erogate in forma di **rendita**, assoggettate a tassazione ordinaria in capo al pensionato secondo l'art. 52, comma 1, del Tuir.

Nel caso in cui le predette prestazioni previdenziali siano erogate in forma di rendita, e quindi caratterizzate da **periodicità**, non sorgono dubbi sull'applicabilità della disciplina generale delle pensioni prevista dall'art. 18 del modello Ocse di convenzione contro le doppie imposizioni.

Lo stesso non può invece dirsi nel caso in cui le prestazioni siano erogate in forma di capitale: in tal senso andrà verificata l'**applicabilità**, caso per caso, **della disciplina**

Note:

(3) Il commentario all'art. 18 del modello Ocse al paragrafo 3 dispone: «(t)he types of payment that are covered by the Article include not only pensions directly paid to former employees but also to other beneficiaries (e.g. surviving spouses, companions or children of the employees) and other similar payments, such as annuities, paid in respect of past employment. The Article also applies to pensions in respect of services rendered to a State or a political subdivision or local authority thereof which are not covered by the provisions of paragraph 2 of Article 19. The Article only applies, however, to payments that are in consideration of past employment; it would therefore not apply, for example, to an annuity acquired directly by the annuitant from capital that has not been funded from an employment pension scheme. The Article applies regardless of the tax treatment of the scheme under which the relevant payments are made; thus, a payment made under a pension plan that is not eligible for tax relief could nevertheless constitute a «pension or other similar remuneration» (the tax mismatch that could arise in such a situation is discussed below)».

(4) Il commentario all'art. 18 del modello Ocse al paragrafo 5 dispone: «(w)hile the word «pension», under the ordinary meaning of the word, covers only periodic payments, the words «other similar remuneration» are broad enough to cover non-periodic payments. For instance, a lump-sum payment in lieu of periodic pension payments that is made on or after cessation of employment may fall within the Article».

(5) Disciplinate nell'ordinamento italiano, rispettivamente, dal dlgs 21 aprile 1993, n. 124 e dall'art. 13 del dlgs 18 febbraio 2000, n. 47.

prevista dall'art. 15 del modello Ocse in ordine al trattamento tributario dei redditi di lavoro dipendente.

Criteri di determinazione dell'applicabilità dell'art. 18

Tutto ciò premesso, al fine di determinare se un'erogazione possa rientrare nell'art. 18, ovvero debba essere disciplinata da altri articoli della convenzione (come, ad es., l'art. 15 citato), deve essere eseguita un'analisi delle caratteristiche della prestazione. In particolare, il commentario individua i seguenti fattori da tenere in considerazione nella valutazione della natura del reddito:

- la fonte del pagamento;
- se il pagamento è effettuato al momento o dopo la cessazione del rapporto lavorativo;
- se il percipiente continua l'attività lavorativa;
- se il percipiente ha raggiunto la normale età per andare in pensione;
- se il percipiente ha contemporaneamente diritto anche ad altri benefici pensionistici.

Inoltre il commentario precisa che il rimborso dei contributi previdenziali non costituisce una forma di «altre remunerazioni analoghe» e, pertanto, non può essere disciplinato dall'art. 18 (6).

Opzioni concesse dal commentario

Il commentario all'art. 18 del modello Ocse al paragrafo 15 prevede la libertà per gli Stati contraenti di negoziare la scelta di un criterio alternativo alla potestà esclusiva di imposizione da parte dello Stato di residenza. A tal fine il commentario prevede i criteri della:

- tassazione esclusiva da parte dello Stato della fonte;
- tassazione da parte dello Stato della fonte, ma non esclusiva;
- tassazione da parte dello Stato della fonte, ma limitata ad una percentuale soltanto dell'ammontare corrisposto;
- tassazione da parte dello Stato della fonte, ma solo nel caso in cui lo Stato di residenza non eserciti alcun potere impositivo su tale reddito (7).

Pur lasciando agli Stati contraenti la libertà di negoziazione del caso, il commentario precisa che lo Stato di residenza del percettore è nella posizione più appropriata per garantire un'adeguata tassazione delle pensioni in quan-

Note:

(6) Si veda Delli Falconi F., Marianetti G., «Indicazioni Ocse sulle pensioni transnazionali», in *Corriere Tributario*, n. 8/06, p. 603 ss.

(7) Il commentario all'art. 18 chiarisce al paragrafo 15: «(f) or these reasons, some States seek to include in their tax conventions alternative provisions designed to secure either exclusive or limited source taxation rights with respect to pensions in consideration of past employment. The following are examples of provisions that some members have adopted in consequence of these policy and administrative considerations; States are free to agree bilaterally to include such provisions:

a) Provisions allowing exclusive source taxation of pension payments.

Under such a provision, the Article is drafted along the following lines:

«Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 19, pensions and other similar remuneration arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State in consideration of past employment shall be taxable only in the first-mentioned State.»

b) Provisions allowing non-exclusive source taxation of pension payments.

Under such a provision, the State of source is given the right to tax pension payments and the rules of Articles 23A or 23B results in that right being either exclusive or merely prior to that of the State of residence. The Article is then drafted along the following lines:

«Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 19, pensions and other similar remuneration paid to a resident of a Contracting State in consideration of past employment shall be taxable only in that State. However such pensions and other similar remuneration may also be taxed in the other Contracting State if they arise in that State.»

c) Provisions allowing limited source taxation of pension.

Under such a provision, the State of source is given the right to tax pension payments but that right is subjected to a limit, usually expressed as a percentage of the payment. The Article is then drafted along the following lines:

«1. Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 19, pensions and other similar remuneration paid to a resident of a Contracting State in consideration of past employment may be taxed in that State.

2. However such pensions and other similar remuneration may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that State but the tax so charged shall not exceed [percentage] of the gross amount of the payment.»

Where such a provision is used, a reference to paragraph 2 of Article 18 is added to paragraph 2 of Article 23 A to ensure that the residence State, if it applies the exemption method, is allowed to tax the pension payments but needs to provide a credit for the tax levied by the source State.

d) Provisions allowing source taxation of pension payments only where the State of residence does not tax these payments.

Such a provision is used by States that are primarily concerned with the structural mismatch described in paragraph 14 above. A paragraph 2 is then added along the following lines:

«2. However such pensions and other similar remuneration may also be taxed in the Contracting State in which they arise if these payments are not subject to tax in the other Contracting State under the ordinary rules of its tax law.»

to la tassazione nello Stato di residenza comporta minori adempimenti da parte del contribuente (paragrafo 37).

Si riporta, di seguito, un esempio di eventualità in cui il principio di imponibilità della prestazione pensionistica nel paese di residenza potrebbe comportare delle problematiche di doppia imposizione.

Esempio

Si supponga il caso di un lavoratore che abbia versato la contribuzione relativa all'attività da lui svolta durante il periodo di residenza presso uno Stato A, la cui normativa esenta i contributi, differendone la tassazione al momento dell'erogazione della prestazione pensionistica. Successivamente, trasferitosi nello Stato B, il lavoratore incomincia a percepire la prestazione pensionistica maturata. Applicando il **principio dell'esclusività impositiva** dello Stato di residenza del beneficiario, lo Stato A si vedrebbe impossibilitato ad assoggettare a tassazione il reddito di natura pensionistica dopo aver consentito al lavoratore di **dedurre la contribuzione** durante il periodo di residenza in A.

Nel caso in cui lo Stato A preveda l'imponibilità dei versamenti contributivi e lo Stato B assoggetti a tassazione l'erogazione delle prestazioni pensionistiche, il beneficiario sarebbe gravato da **doppia imposizione**.

I contributi previdenziali

Nell'ipotesi di un lavoratore non residente che presti attività in un paese diverso da quello di residenza, può porsi il problema della **deducibilità dei contributi previdenziali e assistenziali** versati nello Stato di residenza, ai fini di determinazione del reddito di lavoro dipendente imponibile nello Stato in cui è prestata l'attività.

Alcuni Stati **limitano** la deducibilità dei contributi previdenziali alla circostanza che gli stessi **siano versati presso il sistema pensionistico nazionale**. Al riguardo, il commentario al modello Ocse suggerisce, al paragrafo 37, di inserire nel testo delle convenzioni un'apposita previsione che consenta di dedurre dal reddito imponibile nello Stato in cui è prestata l'attività lavorativa i contributi pagati a sistemi pensionistici dello Stato di residenza del lavoratore, a condizione che tali sistemi pensionistici siano conformi a quelli previsti nel primo Stato (8).

È necessario, affinché possa inserirsi una norma di que-

sto tipo, che i sistemi pensionistici dei due Stati siano reciprocamente accettati e riconosciuti come equivalenti a fini fiscali.

Nota:

(8) Il Commentario all'art. 18 chiarisce al paragrafo 37: «(c)ontributions to a pension scheme established in and recognised for tax purposes in a Contracting State that are made by or on behalf of an individual who renders services in the other Contracting State shall, for the purposes of determining the individual's tax payable and the profits of an enterprise which may be taxed in that State, be treated in that State in the same way and subject to the same conditions and limitations as contributions made to a pension scheme that is recognised for tax purposes in that State, provided that: a) the individual was not a resident of that State, and was participating in the pension scheme, immediately before beginning to provide services in that State, and b) the pension scheme is accepted by the competent authority of that State as generally corresponding to a pension scheme recognised as such for tax purposes by that State.

2. For the purposes of paragraph 1: a) the term «a pension scheme» means an arrangement in which the individual participates in order to secure retirement benefits payable in respect of the services referred to in paragraph 1 and b) a pension scheme is recognised for tax purposes in a State if the contributions to the scheme would qualify for tax relief in that State».